

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2809

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

e dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1991

—————

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La recente relazione di cassa per il 1991 presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro (*Doc. XXXV*, n. 15) conclude segnalando un fabbisogno di cassa del settore statale superiore di lire 12.200 miliardi a quello previsto nell'ultima sessione di bilancio. Trattasi di stima che probabilmente occorrerà rivedere, alla quale già bisogna aggiungere l'incidenza negativa dell'ordine di lire 2.000 miliardi dell'esenzione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) per le piccole imprese stabilita con effetto dal 1° gennaio 1991 in relazione all'orientamento in proposito assunto dal Parlamento.

Tale valutazione presuppone infatti che la manovra correttiva dal lato delle entrate ipotizzata nella legge finanziaria e nei provvedimenti collegati abbia integrale realizzazione. In esso è incluso il gettito di lire 8.400 miliardi previsto dalla rivalutazione dei beni aziendali e dalla emersione dei fondi in sospensione d'imposta nei bilanci delle imprese; viene inoltre data per acquisita la previsione di gettito per le dismissioni patrimoniali, iscritta in bilancio per lire 5.600 miliardi.

L'andamento del fabbisogno del settore statale per il primo quadrimestre dell'anno in corso, quale è dato desumere dai più recenti dati di bilancio e di tesoreria, conferma un peggioramento dell'ordine di lire 7.000 miliardi rispetto al corrispondente periodo del 1990.

Trattasi di una situazione originata in parte da fattori di carattere esogeno, conseguenti alla crisi del Golfo e al rallentamento generalizzato dell'attività economica. Questi effetti agiscono quasi per intero nella prima parte dell'anno e si attenuerebbero a decorrere dal secondo quadrimestre in seguito alla ripresa della crescita prevista dai più accreditati istituti di ricerca.

Le dichiarazioni programmatiche rese dal Governo al Parlamento hanno individuato con carattere di assoluta priorità l'urgenza e la dimensione degli interventi necessari ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il disertare questo impegno comprometterebbe in maniera irreversibile i pur limitati progressi realizzati negli ultimi anni. Ciò sarà certamente fonte di grave pregiudizio per la nostra piena partecipazione al processo di unificazione economica e monetaria europea; la stessa credibilità internazionale del Paese, come indica anche la recente verifica del *rating* di alcuni titoli del debito pubblico italiano, ne risentirebbe in misura ancor più grave di quanto già non avvenga attualmente.

Il presente provvedimento, sottoposto all'esame del Parlamento con queste premesse essenziali, dispone interventi urgenti sul versante delle entrate e su quello delle spese, dimensionati in funzione della riconduzione degli andamenti di finanza pubblica verso gli obiettivi stabiliti.

Esso non esaurisce le misure correttive in quanto la manovra è completata da:

azioni amministrative coerenti con le decisioni assunte, su entrambi i versanti che incidono sul fabbisogno, i cui effetti sul bilancio dello Stato saranno recepiti col prossimo provvedimento di assestamento;

interventi normativi su provvedimenti in corso di esame parlamentare, con particolare riferimento alla riforma del contenzioso tributario.

L'impatto complessivo di cassa viene valutato in circa lire 14.200 miliardi, 7.100 dal lato delle entrate e 7.100 dal lato delle uscite.

Nel contempo, il Governo si impegna a presentare alle Camere entro il 15 giugno prossimo un disegno di legge di riforma

strutturale del sistema pensionistico, sulla base delle linee programmatiche esposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sostenute dalla fiducia del Parlamento, a conclusione della necessaria fase di confronto e approfondimento con le parti sociali.

Le misure proposte dal lato delle entrate sono articolate in tre filoni e riflettono l'esigenza di una visione perequativa del carico fiscale. Accanto ad una revisione dei termini di dilazione concessi per il pagamento dei diritti doganali all'importazione, sono da segnalare l'avvicinamento delle aliquote di imposta sul valore aggiunto (IVA) alla media europea, attraverso l'introduzione di un'aliquota intermedia o «di parcheggio» per taluni beni e servizi che dovrebbero transitare dall'aliquota normale a quella agevolata o viceversa, nonché l'incremento del carico tributario per taluni consumi «opulenti».

Sul piano amministrativo, si procederà ad una accelerazione dell'iscrizione a ruolo di partite pregresse nel settore delle imposte indirette; su quello legislativo, emendamenti governativi permetteranno una definizione agevolata delle controversie pendenti in accordo con il disegno di legge di riforma del contenzioso tributario già all'esame delle Camere e per la regolarizzazione del condono immobiliare.

Si stima che l'impatto inflazionistico della manovra nel suo complesso sia quasi nullo (+ 0,049 per cento).

Da notare che del maggior gettito previsto un importo di lire 50 miliardi realizza, totalmente per il 1992 e parzialmente per il 1993, l'accantonamento di segno negativo: «Interventi di natura tributaria connessi con la manovra 1992-1993 (parte)» della tabella A della legge finanziaria 1991.

La manovra correttiva dei conti pubblici per la parte delle entrate tributarie, come più dettagliatamente viene indicato nel prosieguo, è articolata in tre fasi da attuare con l'adozione di un provvedimento di urgenza, con la presentazione di emendamenti a provvedimenti all'esame del Parlamento e con l'adozione di incisive disposizioni amministrative.

Con il decreto-legge di cui si chiede la conversione viene avviata la razionalizzazione, nella prospettiva della armonizzazione comunitaria, della struttura delle aliquote IVA e della collocazione dei singoli prodotti.

Il provvedimento, infatti, prevede l'istituzione (coerentemente appunto con i principi di armonizzazione) di un'aliquota intermedia e transitoria del 12 per cento in cui inserire alcuni prodotti (tessili, confezioni, calzature, crostacei, molluschi, crema di latte, piante ornamentali, vimini, cereali soffiati, legno e sughero), il cui inserimento immediato nell'aliquota normale, in conformità a quanto in atto presso altri Paesi della Comunità, avrebbe comportato un impatto troppo rilevante anche agli effetti dell'indice dei prezzi al consumo.

Nell'aliquota del 19 per cento sono invece stati inseriti prodotti come salse, condimenti, spezie, piante e semi da erboristeria e natanti da diporto, tutti beni non di prima necessità, che non hanno impatto diretto sull'indice dei prezzi.

Per bilanciare, comunque, i sia pure marginali effetti inflattivi delle modifiche sulla struttura dell'IVA, con lo stesso provvedimento sono state abolite, per la «fascia sociale», le imposte erariali e l'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica, con un risparmio di quasi 40 lire a chilowattora.

Con il decreto-legge inoltre sono stati previsti interventi sui beni di consumo di genere voluttuario e che denotano elevati livelli di agiatezza. Sotto questo profilo viene riconfermata la linea di tendenza, che il Governo ha tenuto sempre presente, di ricerca dell'equità nella imposizione. In questo quadro trovano ragione la istituzione della tassa di concessione governativa sui telefoni portatili, l'istituzione di una tassa erariale aggiuntiva per i fuori strada, per i *camper*, per i motocicli di oltre 6 cavalli, per gli aeromobili esclusi quelli posseduti dai concessionari dei servizi aerei di linea e dagli aero club, l'aumento della tassa di stazionamento per natanti, imbarcazioni e navi da diporto e la istituzione di una imposta fissa sul possesso di carte di credito.

Nell'ottica di adeguamento verso i livelli di tassazione comunitaria dei prodotti soggetti ad accise, inoltre, è stata aumentata l'imposta di fabbricazione sugli spiriti.

Nello stesso decreto-legge sono previste altre misure idonee a recuperare il gettito per l'anno in corso quali:

la riduzione a sette giorni del pagamento differito dei diritti doganali;

l'acconto del 90 per cento dell'imposta sostitutiva di registro e bollo, dovuta dalle banche per il secondo semestre;

l'aumento di lire 10 su gasolio e cherosene;

l'aumento dell'imposta erariale che sarebbe dovuta scattare dal 1° maggio a copertura della riduzione dei prezzi del gas metano per uso di riscaldamento;

la definizione di sanzioni efficaci per contrastare l'evasione dell'imposta sui sacchetti di plastica non biodegradabili.

A tutto ciò sono da aggiungere talune disposizioni riguardanti il problema degli effetti della nota sentenza della Corte costituzionale a proposito del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e l'apprestamento di idonee soluzioni.

Passando all'esame di quanto disposto dai singoli articoli si rileva che l'articolo 1 prevede l'assoggettamento all'aliquota ordinaria del 19 per cento (in luogo di quella del 9 per cento) delle cessioni relative ai seguenti prodotti: spezie, piante e loro parti utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi e antiparassitari; estratti e sughi di carne ed estratti di pesce; salse, preparazione per zuppe, minestre e brodi; preparazioni alimentari e varie, nonché le cessioni e le importazioni di imbarcazioni di natanti da diporto. Alla nuova aliquota «transitoria» del 12 per cento sono assoggettate le cessioni e le importazioni di crostacei e molluschi e piante ornamentali (oggi al 4 per cento); calzature (per le quali, venuta meno l'aliquota agevolata prevista dal decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, decaduto per mancata conversione nel prescritto termine costituzionale, è tornata applicabi-

le l'aliquota ordinaria del 19 per cento); crema di latte fresca e conservata; vimini, canne, saggina e trebbia; prodotti a base di cereali, soffiati o tostati e simili; legno e sughero; materie tessili e loro manufatti (oggi al 9 per cento).

Il medesimo articolo stabilisce, poi, la detraibilità nella misura del 50 per cento dell'imposta relativa all'acquisto, all'importazione e alle spese di gestione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di concessione governativa istituita con il medesimo provvedimento in esame. Va rilevato, a questo proposito, che l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e del successivo decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33, esige il rilascio di una licenza o altra autorizzazione sostitutiva. La tassa di concessione governativa è dovuta per ciascun mese di utenza considerato nelle bollette emesse dal concessionario del servizio nei confronti del soggetto utilizzatore. La disposizione limitativa della detraibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ha riguardo appunto all'imposta relativa all'acquisizione e alle spese di gestione di apparecchiature soggette, per il fatto del loro impiego, alla tassa di concessione governativa. Conseguentemente, per evitare fenomeni cumulativi dell'imposta, si prevede che, in caso di cessione di dette apparecchiature, la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta assolta in sede di acquisizione degli stessi beni sia stata operata nella misura del 50 per cento (non è infatti escluso che la cessione riguardi apparecchiature acquisite antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando già l'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto è stata detratta per intero). Quest'ultima disposizione trova fondamento nell'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 che consente agli Stati membri di obbligare i soggetti passivi ad operare la

detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni acquistati in rapporto alla loro utilizzazione in usi professionali o personali.

Vengono inoltre apportate talune modificazioni alla disciplina relativa alle liquidazioni e ai versamenti mensili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. A tale riguardo si prevede che i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità possono eseguire entro il giorno 20 di ciascun mese i versamenti mensili dell'IVA sulla base delle registrazioni effettuate nel secondo mese precedente anzichè nel mese precedente. I contribuenti che intendono optare per questo sistema di liquidazione mensile devono darne comunicazione all'ufficio IVA competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o in quella di inizio di attività. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio per l'intero anno in corso e, per coloro che iniziano l'attività, dalla seconda liquidazione periodica dell'anno. Per l'anno 1991, la disposizione si applica a partire dalla liquidazione relativa al mese di maggio. La disposizione costituisce una evidente semplificazione più volte invocata dai contribuenti con vantaggi non indifferenti, a compensare i quali si prevede l'aumento dal 65 al 70 per cento dell'acconto d'imposta previsto dall'articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, che deve essere ogni anno versato entro il 20 dicembre.

Con lo stesso articolo si provvede, infine, ad adeguare la disposizione recata dal quarto comma del predetto articolo 27, relativa alle cosiddette percentuali di «scorporo» per la determinazione della base imponibile da parte dei commercianti al minuto, alla introduzione della nuova aliquota del 12 per cento.

Con l'articolo 2, modificando l'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, viene istituita un'imposta di bollo annuale per le carte di credito. Questi documenti, attestanti l'esistenza di particolari rapporti instaurati tra l'impresa emittente e l'utente (apertura di credito) e tra la

stessa impresa e l'esercente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio all'utente medesimo (garanzia) - attualmente soggetti all'imposta di bollo nella misura fissa di lire 500 per tutto il periodo di validità del documento - in concreto svolgono una funzione sostitutiva degli assegni bancari, per i quali, per ognuno, è dovuta l'imposta fissa di bollo di lire 500; è sembrato, pertanto, necessario, per rendere proporzionalmente uniforme il trattamento impositivo, stabilire in lire 30.000 in ragione d'anno la misura fissa dell'imposta per ogni carta di credito. L'imposta è dovuta dal soggetto emittente, con diritto di rivalsa verso il titolare del documento, all'atto del rilascio e nel corrispondente mese di ciascun anno successivo di validità; il relativo versamento dell'imposta deve essere effettuato al competente ufficio del registro entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello del rilascio e del corrispondente mese di ciascun anno successivo di validità.

Lo stesso articolo 2 prevede, poi, l'introduzione, nella predetta tariffa allegata al decreto n. 642 del 1972, dell'articolo 21-bis, con il quale si stabilisce in lire 800 su ciascun esemplare (oggi lire 500), l'imposta di bollo dovuta per i buoni di acquisto ed altri titoli simili, di importo superiore a lire 150.000.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di una tassa di concessione governativa sulla licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'articolo 318 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (cosiddetti telefoni cellulari e su autovettura), con esclusione dei servizi destinati a sopperire ad esigenze della collettività. Come già si è visto è stata disposta la limitazione della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto, all'importazione e alla acquisizione in locazione finanziaria di queste apparecchiature utilizzate a seguito del pagamento della tassa. La tassa è fissata nella misura di lire 25.000 per ogni mese di utenza e deve essere corrisposta congiunta-

mente all'abbonamento, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta. Per gli utenti già in possesso della predetta licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto, il pagamento, per la prima volta, della tassa verrà effettuato con la seconda bolletta emessa dopo tale data e sarà comprensivo di tutte le mensilità maturate a partire dal 1° giugno 1991.

La tassa non è dovuta sulle licenze intestate a coloro che abbiano subito la perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori. Non si può infatti non tenere conto della rilevanza che i nuovi strumenti offerti dalla tecnologia possono assumere per la vita di relazione di soggetti cui la collettività non può non rivolgere la sua attenzione; l'invalidità dovrà essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione dovrà essere presentata al concessionario del servizio al momento della stipulazione dell'abbonamento. Tale esenzione ha effetto dal periodo di utenza successivo a quello nel quale viene presentata la predetta certificazione sanitaria.

Lo stesso articolo reca, inoltre, una disposizione relativa all'imposta sostitutiva dovuta dagli enti che effettuano le operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse di concessione governative; si prevede, al riguardo, che tali enti, che sono tenuti a presentare, ai sensi dell'articolo 20 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, così come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, due dichiarazioni semestrali relative alle operazioni effettuate nell'esercizio, devono corrispondere, contestualmente al pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta per il primo semestre maturato, un acconto pari al 90 per cento dell'ammontare dell'imposta versata.

Con l'articolo 4 si dispone un aumento dell'imposta di fabbricazione sugli oli da

gas da usare come combustibili e sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. Le aliquote d'imposta aumentano per tali prodotti, rispettivamente, da lire 61.721 a lire 62.562 e da lire 33.615 a lire 34.456. Anche per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, le aliquote di imposta aumentano, rispettivamente, da lire 25.229 a lire 25.481, da lire 28.475 a lire 28.777, e da lire 70.671 a lire 71.628, in quanto, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio, occorre mantenere in equilibrio la relativa tassazione. Inoltre, in deroga alla disciplina recata dagli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il pagamento differito dei diritti doganali, si dispone che la dilazione non può essere concessa per un periodo superiore a sette giorni. Restano tuttavia esclusi dalla disposizione i dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari per i quali si applica la dilazione dei pagamenti previsti dal regolamento CEE n. 1854/89 del Consiglio del 14 giugno 1989 nonchè quegli istituti che hanno natura diversa dal vero e proprio differimento del pagamento. L'articolo in esame reca poi un aumento (da lire 206 a lire 258 al metro cubo) dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per usi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane; l'aumento è previsto anche per il gas metano consumato nei territori del Mezzogiorno (da lire 112 a lire 164 al metro cubo). Questa disposizione non si applica però al consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda nonchè ai consumi di riscaldamento individuale.

L'articolo 4 reca, infine, disposizioni con le quali vengono apportati alcuni adeguamenti alla imposizione fiscale prevista per i sacchetti di plastica al fine di dare maggior efficacia agli adempimenti previsti da tale tributo attraverso soprattutto una più puntuale definizione dell'oggetto dell'imposi-

zione per eliminare ogni incertezza sul prodotto soggetto a tassazione.

Con l'articolo 5 vengono aumentati gli importi delle aliquote dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, al fine di un loro adeguamento graduale ai livelli suggeriti dalla Comunità europea. In particolare, l'aliquota dell'imposta sugli spiriti (alcole etilico) passa da lire 764.400 a lire 1.146.600 per ettanidro e l'aliquota ridotta, prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per gli alcoli ottenuti dalla riduzione dalla distillazione del vino e dei prodotti agricoli, aumenta da lire 618.800 a lire 928.200 per ettanidro. L'aumento di imposta è applicato anche agli alcoli contenuti nei prodotti nazionali o di importazione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine, e alle acquaviti in invecchiamento soggette ad imposta ridotta, nonché sulle giacenze degli alcoli tal quali o contenuti nei prodotti finiti con le consuete modalità stabilite dagli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni; il versamento della differenza di imposta delle giacenze dichiarate deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Viene ovviamente ridotto (in misura percentuale pari all'aumento di aliquota) dal 35 al 17 per cento l'abbuono di imposta previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, per i vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi.

L'articolo 6 contiene disposizioni in materia di imposta erariale di consumo e di addizionale erariale sull'energia elettrica. In particolare, nel comma 1, viene prevista l'esenzione dall'imposta erariale di consumo, attualmente fissata nella misura di 4,10 lire/chilowattora (e 2,05 lire/chilowattora nei territori del Mezzogiorno) sui primi due scaglioni di consumo (fino a 1800 chilowattora/anno) di energia

consumata, con potenza impegnata fino a 3 chilowatt, nella abitazioni di residenza anagrafica degli utenti. Nel secondo comma si dispone l'aumento da lire 7 a lire 8 per chilowattora e da lire 10,50 a lire 11,50 per chilowattora dell'addizionale erariale stabilita dall'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e modificato con l'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sull'energia elettrica consumata rispettivamente nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti e nelle seconde case. Nello stesso tempo viene prevista l'esclusione da tale addizionale per i consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 chilowatt, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP).

Con le altre disposizioni contenute nel medesimo articolo, l'addizionale comunale stabilita dall'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, viene aumentata da lire 18 a lire 28 per chilowattora, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 chilowatt, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti e sempre per i primi due scaglioni mensili di consumo fissati nelle tariffe adottate dal CIP; e viene stabilito che le nuove misure di aliquota si applicano, come disposto in passato in analoghe occasioni, a partire dalle fatture emesse dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge e che, nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, si applica il trattamento fiscale vigente nel periodo in cui sono avvenuti tali consumi.

L'articolo 7 prevede l'aumento della tassa automobilistica erariale per i motocicli con potenza fiscale superiore a sei cavalli e l'istituzione di una tassa speciale erariale annuale, in aggiunta alla tassa automobilistica, per le autovetture e gli autoveicoli

adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuori strada e per gli *autocaravan*.

Per i veicoli «fuoristrada» la tassa speciale è determinata con riferimento alla potenza fiscale nella considerazione che, di regola, alla maggior potenza corrisponde un maggior valore del bene. In ordine all'applicazione viene precisato che vengono considerati «fuoristrada» quei veicoli muniti di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse. Per tali mezzi è soppressa la riduzione del 50 per cento sull'ammontare della tassa annua di circolazione prevista per le autovetture adibite al trasporto di persone di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni, restando fermo l'obbligo per il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti di dichiarare che l'autoveicolo ha le caratteristiche tecniche per essere adatto all'impiego «fuoristrada».

Anche la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, per i natanti, le imbarcazioni e le navi trova, all'articolo 8, una più ponderata imposizione, nella considerazione che alla maggiore lunghezza o al maggior peso corrisponde, di regola, un maggior valore dell'imbarcazione; in tal modo si è voluto adeguare il tributo alla diversa capacità contributiva dei titolari del bene.

Viene, infine, previsto l'aumento dell'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi aventi per oggetto le stesse unità da diporto suindicate.

Con l'articolo 9 viene prevista l'istituzione di una tassa speciale erariale annuale per i velivoli, gli elicotteri, gli alianti, i motoalianti, gli autogiri e gli aerostati. Tale tassa, oltre a colpire beni che sono indici di più elevata capacità contributiva, viene a porre sullo stesso piano gli aeromobili con gli altri mezzi di trasporto, già assoggettati a specifica tassazione: tali le tasse automobilistiche per gli autoveicoli e la tassa di stazionamento per la nautica da diporto.

Il tributo deve essere corrisposto per ottenere il rilascio o il rinnovo del certificato di navigabilità e non è dovuto, perciò, per i periodi per i quali gli aeromobili non sono legittimati al volo. A tal proposito, è necessario evidenziare che la disposizione prevede anche una riduzione del 50 per cento della misura del tributo per gli aeromobili il cui certificato di navigabilità abbia validità inferiore a sei mesi. Sono esonerati dal pagamento della tassa: gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà delle compagnie aeree nazionali concessionarie di servizi aerei di linea di cui all'articolo 776 del codice della navigazione e quelli di cui le predette compagnie abbiano l'effettiva disponibilità, ancorchè non ne siano proprietarie, iscritti nel registro aeronautico nazionale ai sensi dell'articolo 751 del codice della navigazione; gli aeromobili di proprietà dell'Aero club d'Italia, degli aero club locali e quelli del Centro nazionale paracadutisti d'Italia.

Per quanto concerne l'accertamento delle violazioni connesse alla predetta disposizione viene demandato agli uffici di polizia tributaria ed ai funzionari dell'ufficio del registro il compito di redigere il processo verbale di constatazione delle violazioni. Gli uffici del registro territorialmente competenti in base al luogo dell'accertamento della violazione dovranno, infine, applicare le sanzioni stabilite nella presente disposizione.

L'articolo 10 contiene una serie di disposizioni che in sintesi possono così riassumersi:

deducibilità, ai fini della determinazione del reddito, nella misura del 50 per cento delle spese per l'acquisto, l'impiego e la manutenzione di apparecchiature terminali impiegati per utilizzare il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. La disposizione, come più sopra si è detto a proposito della limitazione della detraibilità dell'IVA assolta all'atto dell'acquisizione, ha riguardo ad apparecchiature impiegate da parte di soggetti che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, utilizzatori del servizio radiomobile pubbli-

co terrestre di comunicazione. L'utilizzo di tali apparecchi, oltre che all'esercizio delle attività produttive di reddito, risponde anche alle esigenze e necessità personali degli esercenti attività imprenditoriali nonché artistiche e professionali; pertanto si è disposta la deducibilità parziale delle spese per l'acquisto, l'impiego e la manutenzione;

applicazione delle previsioni agevolative per la ristrutturazione e l'integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico di cui all'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, non solo alle operazioni dirette a costituire nuovi gruppi creditizi, ma anche a quelle che comunque sono poste in essere per completare o modificare preesistenti assetti organizzativi;

applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardanti le comunicazioni di dati e notizie al sistema informativo dell'anagrafe tributaria agli intermediari che violano l'obbligo loro imposto di trasmettere, al predetto sistema informativo, i dati e le notizie relative ai trasferimenti da o per l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

modifica dell'articolo 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con una più chiara e precisa indicazione degli atti del Registro navale italiano e del Registro aeronautico italiano nei quali deve essere indicato il codice fiscale: le domande di iscrizione e note di trascrizione relative a navi, galleggianti, imbarcazioni da diporto soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione e note di trascrizione al Registro nazionale aeronautico relativamente ai possessori di aeromobili. La stessa disposizione prevede, altresì, che gli uffici suindicati provvedano entro il 30 giugno 1992 ad integrare con l'indicazione del codice fiscale i dati dei possessori di navi, unità da diporto ed aeromobili che risultano essere iscritti e registrati alla data del 30

giugno 1991. Inoltre, viene stabilito che i possessori di tali beni debbono comunicare ai predetti uffici il proprio codice fiscale entro il 31 dicembre 1991. Infine, viene stanziata la somma di un miliardo di lire su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'introduzione presso gli uffici marittimi di strumenti informatici per la rilevazione dei codici fiscali, per la gestione dei registri e per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati summenzionati;

utilizzazione per il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze delle entrate derivanti dai servizi resi in virtù delle convenzioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, per l'accesso all'anagrafe tributaria nonché per i collegamenti della stessa con i sistemi informativi di organismi esterni all'Amministrazione finanziaria;

istituzione di un comitato tecnico per la gestione delle risorse proprie.

Com'è noto, gli Stati membri delle Comunità europee devono finanziare il bilancio comunitario attraverso versamenti detti «risorse proprie delle Comunità», derivanti da prelievi effettuati su parte delle loro entrate tributarie ed in misura prevalente sul gettito dell'IVA. Per quanto concerne, in particolare, quest'ultimo tributo, si rende necessario, ai fini della determinazione della base su cui applicare l'aliquota di prelievo, porre in essere una complessa attività di acquisizione, analisi ed elaborazione di dati, di natura non solo strettamente fiscale, ma anche statistico-economica, che comporta un allargamento del campo delle indagini e dei rilevamenti, oltre l'ambito dell'Amministrazione finanziaria, ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti o istituti specializzati. Dell'assolvimento di tali complesse incombenze è stato investito, presso il Ministero delle finanze, un apposito gruppo di lavoro, a cui va dato atto di aver sin qui bene operato, se è vero, come è vero, che sia da parte degli organi della Commissione CEE che da parte della Corte dei conti europea nessun significativo rilievo è mai stato mosso, nella materia, allo Stato italiano. A ciò si aggiunga che la

gravosità e la delicatezza dei compiti cui è chiamato il ripetuto gruppo di lavoro sono andate via via aumentando in relazione alla mutata normativa comunitaria che disciplina la materia e che, in vista delle nuove prospettive aperte dall'Atto Unico Europeo, ha imposto agli Stati membri un ampliamento della composizione delle risorse proprie comunitarie ed un più stretto nesso tra risorse versate da ciascuno Stato e rispettiva capacità contributiva.

Tutto questo induce a ritenere che il gruppo di lavoro in questione non sia più in grado, nella sua attuale configurazione, di corrispondere con sufficiente adeguatezza all'importanza dei compiti demandatigli e che, pertanto, esso debba essere ristrutturato e istituzionalizzato come comitato tecnico inserito organicamente nell'assetto funzionale-organizzatorio del Ministero delle finanze. A ciò mira la presente disposizione la quale prevede, altresì, che il comitato di cui trattasi sia composto di esperti appartenenti non solo ai Ministeri delle finanze e del tesoro, ma anche ad altre pubbliche Amministrazioni, nonché ad enti o istituzioni specializzate in numero non superiore a quindici, ai quali verrà corrisposto un adeguato compenso;

migliore definizione delle modalità di attuazione dell'attuale comma secondo dell'articolo 11 della legge n. 146 del 1980, nella parte relativa alle spese di funzionamento del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), che già prevede l'unicità del capitolo di bilancio e ne affida la gestione al direttore. A tale proposito va ricordato che con due pronunce del 1988 (n. 1928 e n. 1929) la Sezione del controllo della Corte dei conti ha affermato che sui capitoli denominati «spese di funzionamento» vanno imputate tutte le spese aventi tale natura, con esclusione di quelle che formassero specifici oggetti di altri capitoli, ipotesi quest'ultima che non può verificarsi, per definizione, quando lo stesso legislatore abbia disposto che il capitolo sia «unico». Si è comunque ritenuto, prendendo a modello quanto previsto per il garante dell'editoria (decreto del Presidente della Repubblica n. 1058 del 1981), di precisare le voci in cui

le spese in questione dovrebbero articolarsi nel «piano di spesa» già contemplato dalle vigenti norme di funzionamento del SECIT (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058);

riconoscimento agli ispettori tributari, di provenienza esterna all'Amministrazione finanziaria, del diritto di iscrizione al fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze. A tale proposito il Consiglio di Stato, sezione IV, in data 7 luglio 1988, ha emesso la sentenza n. 587 dalla quale si ricava che il personale addetto al Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) è legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego. Da aggiungere che, nel quadro delle attività svolte dagli ispettori tributari, assumono un rilievo di particolare importanza i controlli fiscali ai contribuenti, le cui sanzioni pecuniarie successivamente imposte dagli uffici vanno ad alimentare il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. Quindi, con tale disposizione si intende sanare una ingiusta disparità che vede gli ispettori tributari discriminati rispetto al personale dell'Amministrazione finanziaria;

incremento per l'anno 1991 di lire 150 miliardi del limite di spesa per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e dall'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. La disposizione stessa prevede che l'ammontare del credito di imposta attribuibile a ciascun veicolo è per l'anno 1991 fissato con il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, 15 febbraio 1991 (in *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1991, n. 42). Viene, altresì, stabilito che l'eccedenza del credito di imposta determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo di imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nel periodo

di imposta successivo. È opportuno evidenziare che la disposizione riproduce, con qualche modifica tecnica, il testo del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36 (atto Senato n. 2649), il quale non è stato convertito in legge nei prescritti termini costituzionali, tanto che il Governo in data 17 aprile 1991 aveva deciso di riproporre la disposizione in questione come disegno di legge (atto Camera n. 5635). A causa della crisi del settore dell'autotrasporto, aggravata dai maggiori costi del gasolio, e per l'esigenza di assicurare una immediata operatività alla misura fiscale proposta, si presenta la necessità di inserire nel presente disegno di legge le disposizioni già contenute nel citato atto Camera n. 5635.

L'articolo 11 concerne taluni problemi propri della riscossione dei tributi. Si deve, innanzitutto, premettere che le disposizioni contenute nel presente articolo scaturiscono dalla necessità di completare il quadro normativo della riscossione dei tributi in conseguenza di alcune problematiche insorte in tema di applicazione degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché di dare concreta attuazione del disposto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. In particolare l'articolo in esame prevede:

norme in materia di iscrizione a ruolo di partite intestate a più soggetti solidalmente tenuti al pagamento dei tributi. Infatti, l'affidamento in riscossione coattiva anche dei tributi di cui agli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 (riscossione coattiva delle tasse, imposte indirette, dei tributi locali, dei canoni e proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, delle entrate patrimoniali dei contributi di spettanza degli enti locali), secondo la procedura indicata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ha comportato, tra l'altro, per le partite con

più soggetti solidalmente obbligati, problemi gestionali con riferimento alle modalità di iscrizione a ruolo di tali partite e per la definizione delle relative procedure di esazione. È stato, quindi, previsto che la cartella di pagamento deve essere notificata ad uno soltanto dei debitori solidali. Inoltre, è stato stabilito che agli altri soggetti iscritti a ruolo per la stessa partita sia inviata una comunicazione contenente l'informazione della avvenuta notifica e del contenuto della cartella;

l'elevazione dei termini per l'espletamento delle procedure esecutive e delle domande di scarico nei casi in cui il numero dei responsabili solidali sia superiore a tre, al fine di assicurare ai concessionari un maggior lasso di tempo per poter esperire tali procedure nei confronti di tutti i condebitori;

la proroga dei termini per la resa del conto giudiziale da parte dei concessionari, così da sanare una situazione venutasi a creare a seguito della messa a punto dei nuovi e complessi adempimenti conseguenti all'entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione. L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 dispone, infatti, che i concessionari del servizio della riscossione devono rendere separati i conti giudiziali della gestione relativa ai versamenti diretti e di quella relativa alla riscossione per ruolo, nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle funzioni, se questa avvenga prima. In merito si è resa necessaria una complessa attività amministrativa al fine di predisporre la necessaria modulistica con le altrettanto indispensabili istruzioni applicative. Mentre con riguardo ai versamenti diretti l'apposita circolare ministeriale è stata emanata il 19 marzo 1991, per il conto giudiziale relativo alla riscossione per ruolo ciò non è ancora avvenuto;

la regolamentazione della procedura di impugnazione da parte del contribuente avverso il ruolo (emesso in conformità a quanto dispongono le disposizioni dell'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio

1988, n. 43) per motivi connessi a vizi propri del ruolo stesso. Tale normativa si è resa necessaria per ovviare alla carenza legislativa conseguente alla istituzione del ruolo con riguardo a tributi anteriormente non riscuotibili con tale strumento;

la procedura per la liquidazione dei compensi dovuti per l'anno 1990 ai concessionari ed ai commissari governativi per la riscossione delle entrate di spettanza da comuni, province e consorzi obbligatori per legge. La soluzione prospettata, consistente nel considerare i decreti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei soggetti in questione quali provvedimenti aventi carattere definitivo, trae spunto da analoga norma prevista all'articolo 116, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a favore dei ricevitori provinciali e consente di semplificare al massimo le procedure di liquidazione tramite emissione di un unico «ordinativo diretto speciale commutabile in quietanza di entrata» a favore dell'apposito capitolo del bilancio dello Stato a fronte di singoli ordinativi di pagamento la cui gestione contabile si appalesa più onerosa e difficile.

Le disposizioni recate dall'articolo 12 si danno carico dei problemi che la disciplina dettata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ha posto sul piano costituzionale. Come è noto la Corte costituzionale con sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991, n. 103, ha rilevato che la normativa di cui sopra, concernente l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, presentava un vizio di incostituzionalità nella parte in cui, relativamente all'applicazione delle predette imposte per l'anno 1989, non consentiva ai soggetti di imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività. In altri termini la Corte ha ribadito che le presunzioni tributarie intanto possono legittimamente operare quali rivelatrici di ricchezza in quanto rimangono collegate in qualche modo a elementi concreti di redditività.

Del resto lo stesso legislatore, con le modifiche apportate al citato decreto-legge

n. 66 del 1989, ha disposto che, a partire dal successivo anno 1990, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni venga determinata tenendo anche conto della entità del reddito del contribuente.

Si tratta ora di consentire ai soggetti tenuti per l'anno 1989 al pagamento dell'imposta di rideterminarla con criteri ai quali non sia estranea l'entità del reddito evidenziata nella dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovvero definitivamente accertata dall'ufficio. L'imposta così determinata risulterà conseguentemente da un calcolo alla base del quale è posto, oltre ad altri criteri, anche il reddito del soggetto.

Sulla base della disposizione dell'articolo 12, i contribuenti potranno quindi presentare nel mese di ottobre 1991, la denuncia ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1989 e provvedere alla liquidazione e al versamento di tale imposta, tenendo conto dei criteri e delle modalità che il legislatore aveva già stabilito per l'anno 1990. La liquidazione dell'imposta, quindi, viene ora ad essere effettuata dal contribuente secondo parametri che tengono conto anche del suo reddito.

Nell'ipotesi in cui i contribuenti avessero ommesso di presentare la denuncia per l'anno 1989, ad essi è richiesto di indicare (nella denuncia che viene presentata per lo stesso anno in applicazione della disciplina introdotta dal presente decreto-legge) gli estremi della ricevuta di versamento dell'imposta pagata per l'anno 1990, ovvero, se anche la denuncia relativa a tale anno è stata omessa, devono altresì provvedere contestualmente, anche a presentare la denuncia relativa all'anno 1990 e alla liquidazione ed al versamento della relativa imposta. Se l'ammontare dell'imposta determinata secondo le disposizioni indicate dall'articolo in rassegna (e cioè determinata secondo le misure, i criteri e le modalità vigenti per l'anno 1990) è inferiore all'ammontare delle somme versate per l'anno 1989, il contribuente, nella denuncia che

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha in facoltà di presentare, può procedere alla compensazione e per l'eventuale eccedenza ha diritto alla restituzione delle somme pagate, maggiorata degli interessi. Viene a questi fini prevista la predisposizione di un apposito modello della denuncia con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani, nel quale verranno indicati i dati e gli elementi che deve contenere la denuncia, i documenti che devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione. È previsto, infine, un altro modello per un eventuale versamento conseguente alla presentazione della denuncia.

Gli effetti riduttivi sul fabbisogno per il 1991 e per il 1992 sono sintetizzati nella seguente tavola riassuntiva.

TAVOLA RIASSUNTIVA
DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE
(valori in miliardi di lire)

	1991	1992
Art. 1. - Variazione aliquote IVA:		
- prodotti non compresi nel paniere I.C.V. (*)	72	144
- tessili, scarpe ed altri	354	702
Indetraibilità radiomobili IVA e imposte dirette	32	133
Art. 2. - Imposta carte di credito	75	150
Art. 3. - Tassa radiomobili	64	171
Art. 3. - Acconto imposta sostitutiva	100	-
Art. 4. - Imposta fabbricazione prodotti petroliferi, gas metano, sacchetti plastica, diritti doganali	2.635	1.213
Art. 5. - Imposta fabbricazione spiriti	216	400
Art. 6. - Energia elettrica	-106	-160
Art. 7. - Motocicli, fuoristrada, autocaravan	124	219
Art. 8. - Tassa stazionamento natanti	236	404
Art. 9. - Tassa erariale aeromobili	20	39
Totale...	3.822	3.415

Art. 10. - Commissione risorse proprie automazione registri nautici	-1,1	-0,1
Provvedimenti amministrativi ...	2.305	2.030
Misure da inserire nei provvedimenti <i>in itinere</i>	950	1.750
Totale...	7.076	7.195

(*) I.C.V. = Indice Costo Vita.

Sul versante delle spese, sotto il profilo più propriamente congiunturale, le misure previste nel presente decreto-legge sono incentrate sul contenimento dei mutui della Cassa depositi e prestiti, in correlazione con l'andamento del fabbisogno, sul blocco del *turn over* nel comparto del pubblico impiego e su taluni interventi di tesoreria a carattere temporaneo, che avranno effetti limitati ma significativi per l'anno in corso. Queste ultime prevedono la riduzione della giacenza massima degli enti presso il sistema bancario e la creazione di un fondo di accantonamento per gli enti di previdenza delle categorie professionali.

Sul piano amministrativo, i contenimenti che saranno realizzati in sede di assestamento di bilancio riguardano essenzialmente la riduzione degli oneri per acquisto di beni e servizi concernenti essenzialmente le commissioni sul collocamento dei titoli di Stato ed il contenimento delle esigenze per il funzionamento dei servizi di sicurezza per complessivi 200 miliardi di lire.

Le misure si inseriscono nell'attuazione rigorosa delle linee di contenimento disposte con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1991: tra queste, di rilievo sono anche quelle che riguardano l'area INPS, culminate con la recente sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto previdenziale e l'Amministrazione finanziaria per lo scambio di informazioni in funzione antievasiva, con un risparmio dell'ordine di lire 600 miliardi.

L'azione di riduzione del fabbisogno tendenziale per il 1991 si rifletterà positivamente sui tassi d'interesse del debito pubblico, con minori oneri per circa 1.600 miliardi di lire.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 13 viene ampliato il blocco del *turn over* dei dipendenti delle Amministrazioni statali.

L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, concernente l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993, ha confermato per l'anno 1991 le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1988, n. 554, in materia di assunzioni di personale nelle pubbliche Amministrazioni.

In base a tali norme, le nuove assunzioni sono rese possibili soltanto entro il limite del 25 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente, relativamente alle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici ed al personale non sanitario delle unità sanitarie locali ed entro il limite del 50 per cento per gli enti locali.

Stante comunque l'esigenza di un ulteriore contenimento del fabbisogno finanziario, si rende necessario stabilire il blocco totale delle predette assunzioni a decorrere dall'entrata in vigore dal presente provvedimento, facendo salve le esigenze di servizi essenziali quali l'ordine pubblico e quelle particolari dell'Amministrazione finanziaria disposte con l'articolo 20 della legge n. 408 del 1990.

Le economie conseguenti e le unità di personale interessato, distinte per i vari settori del pubblico impiego, vengono di seguito indicate.

COMPARTO	N. unità	Minore spesa (in miliardi)
Stato	980	30
Sanità	442	14
Autonomie locali	3.482	106
Totale generale. ...	4.904	150

Giova, in ogni caso, rammentare che per indilazionabili e documentate esigenze delle Amministrazioni statali ed al fine di non compromettere la funzionalità dei pubblici servizi, resta ferma la possibilità di effettua-

re assunzioni in deroga al predetto blocco nei limiti consentiti e con le modalità di cui all'articolo 2 della citata legge n. 554 del 1988.

Peraltro, per il 1992 e per gli anni successivi, le future disposizioni in materia non potranno non tenere conto degli effetti negativi di un ulteriore blocco delle assunzioni sul regolare funzionamento degli uffici, con particolare riferimento alla carenza di personale nelle qualifiche inferiori.

Con l'articolo 14 si intende modulare il volume delle concessioni di mutui della Cassa depositi e prestiti all'andamento dei conti pubblici.

Poichè le concessioni hanno un impatto diretto sulla tesoreria statale, non sembra coerente considerarle come una variabile esogena della finanza pubblica; è proprio in ragione di tale correlazione che appare, pertanto, necessario introdurre un meccanismo idoneo a conseguire l'obiettivo di rendere il volume delle concessioni non avulso dall'andamento dei conti pubblici.

Sulla base dell'attuale situazione economico-finanziaria appare auspicabile che le concessioni siano parametrate ad un livello che consenta di ridurre l'ammontare previsto per il 1991 nell'ultima Relazione presentata al Parlamento sulla stima del fabbisogno di cassa del settore statale, onde consentire minori erogazioni di tesoreria per 900 miliardi di lire.

L'articolo 15 prevede che gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale investano, in un conto corrente fruttifero vincolato presso la Tesoreria centrale dello Stato, un importo pari al 15 per cento dei contributi riscossi nell'anno finanziario 1990.

Da tale previsione sono stati esclusi gli enti previdenziali già soggetti all'obbligo della Tesoreria unica in quanto le loro disponibilità finanziarie già affluiscono alla Tesoreria dello Stato; peraltro, con il presente provvedimento (articolo 16) viene ulteriormente abbassato dal 4 per cento al 3 per cento l'ammontare massimo delle disponibilità che tali enti possono detenere presso il sistema bancario.

La norma introdotta con l'articolo 15, prevedendo una forma obbligatoria di investimento patrimoniale, si inserisce in quella più generale dettata dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, che sancisce l'obbligatorietà, per gli enti previdenziali, della compilazione annuale del piano di impiego dei fondi disponibili e che individua le forme di investimento.

Gli enti previdenziali destinatari sono quelli compresi nel settore pubblico allargato tenuti all'osservanza dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con esclusione, per le ragioni già esposte, di quelli sottoposti al regime della Tesoreria unica.

Dall'applicazione del presente articolo si stima affluiscono sul conto corrente di Tesoreria circa lire 850 miliardi, corrispondenti al 15 per cento dei contributi riscossi dagli enti in questione nell'anno 1990.

L'articolo 16 è sostanzialmente inteso a ridurre dal 4 al 3 per cento il limite delle disponibilità liquide che gli enti e gli organismi pubblici indicati nella tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istituitiva del sistema di Tesoreria unica, e successive modificazioni, possono detenere presso il sistema bancario.

Per valutare l'ammontare dei nuovi flussi nella Tesoreria statale è opportuno sottolineare che il suddetto limite è calcolato sulle entrate previste nei bilanci degli enti interessati, con esclusione di alcune entrate (accensione di prestiti, partite di giro, eccetera).

Ove si consideri che l'attuale limite delle disponibilità liquide presso il sistema bancario è quantificabile in lire 5.400 miliardi per il complesso degli enti di cui alla tabella B della legge n. 720 del 1984, è stimabile in 1.350 miliardi di lire il flusso in tesoreria conseguente alla riduzione del richiamato limite.

L'ultimo comma dell'articolo 16 prevede la proroga delle disposizioni concernenti il deposito presso la Tesoreria statale delle disponibilità liquide della Regione siciliana.

La disposizione dell'articolo 17 si rende indispensabile al fine di consentire l'acquisizione all'entrata del bilancio statale dei proventi netti provenienti dalla cessione di quote di partecipazione di proprietà della Cassa depositi e prestiti, in linea con quanto previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e il bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993.

Conseguentemente, occorre modificare la normativa sul vincolo di partecipazione della Cassa depositi e prestiti al capitale ordinario dell'Istituto mobiliare italiano (IMI).

Al fine, poi, di rendere operativa la prevista cessione, viene stabilito che l'Ente partecipato modifichi il proprio statuto entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Infine, con l'articolo 18 si dispone l'incremento di 0,25 punti percentuali delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ad esclusione delle medesime. Il predetto incremento per i lavoratori autonomi viene stabilito nella misura di 1 punto percentuale. Ne conseguono effetti migliorativi sul fabbisogno del settore statale valutabili complessivamente in circa lire 1.150 miliardi per il 1991 e in lire 1.800 miliardi per l'anno 1992.

I complessivi effetti finanziari di miglioramento del fabbisogno scaturenti dall'intera manovra sono sintetizzati nella allegata tabella, con proiezioni anche per il 1993 e il 1994.

TABELLA

EFFETTI FINANZIARI DELLA MANOVRA DI SPESA SUL FABBISOGNO 1991
E SUOI RIFLESSI NEL TRIENNIO 1992-1994
(in miliardi)

	1991	1992	1993	1994
A) Misure previste nel presente decreto-legge:				
Art. 13. - Blocco <i>turn over</i>	150	-	-	-
Art. 14. - Mutui Cassa depositi e prestiti	900	1.200	1.200	800
Art. 15. - Impieghi degli Enti di previdenza	850	-	-	-
Art. 16. - Tesoreria unica	1.350	-	-	-
Art. 17. - Cessione quote IMI e CREDIOP	-	-	-	-
Art. 18. - Aumento contributi previdenziali a carico lavoratori dipendenti e autonomi	1.150	1.800	1.900	2.100
	4.400	3.000	3.100	2.900
B) Misure amministrative:				
- Contenimento spese per acquisto di beni e servizi (Servizi di sicurezza, commissioni bancarie titoli di Stato)	200	400	500	500
- Misure nell'area INPS	600	1.000	1.200	1.500
- Direttiva Presidente del Consiglio dei ministri (contenimento nuova legislazione di spesa e gestioni fuori bilancio)	300	-	-	-
	1.100	1.400	1.700	2.000
Totale. . .	5.500	4.400	4.800	4.900
Riduzione interessi (1)	1.600	2.000	2.000	2.000
Totale complessivo. . .	7.100	6.400	6.800	6.900

(1) Come risultato della riduzione del fabbisogno e dei riflessi sull'andamento dei tassi.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, commi 1 e 2. - Con riferimento ai dati dell'Anagrafe tributaria, si stima che il maggior gettito su base annua per l'elevazione dell'aliquota IVA dal 9 per cento al 19 per cento dei prodotti menzionati dal comma 2 è di lire 122,5 miliardi, con un impatto percentuale sui prezzi dello 0,009.

Per il 1991 si stima un maggior gettito di lire 61 miliardi.

Articolo 1, comma 3. - L'elevazione dell'aliquota IVA dal 9 per cento al 19 per cento relativa ai natanti da diporto così come definiti all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, comporta un maggior gettito su base annua stimabile in lire 22 miliardi. Il maggior gettito per il 1991 è stimato in lire 11 miliardi.

Articolo 1, comma 4. - In relazione ai prodotti di cui alle lettere da a) ad h) si stima un maggiore gettito su base annua di lire 77 miliardi a fronte di una base imponibile complessiva di lire 1.878 miliardi, di cui lire 400 miliardi relativi ai crostacei, la cui aliquota passa dal 4 per cento al 12 per cento. Per il 1991 si stima un maggior gettito di lire 39 miliardi.

Per quanto concerne l'elevazione dell'aliquota IVA dal 9 per cento al 12 per cento per le cessioni e importazioni di materie tessili e loro manufatti, lettera i), si può stimare un maggior gettito su base annua di circa lire 1.500 miliardi considerando una base imponibile di lire 50.000 miliardi. Per il 1991 il maggior gettito è stimabile in lire 750 miliardi. L'effetto sui prezzi può essere stimato in 0,230 punti percentuali.

La riduzione dell'aliquota IVA dal 19 per cento al 12 per cento per le cessioni e importazioni di calzature, lettera l), comporta una perdita di gettito su base annua stimabile in lire 875 miliardi. Per il 1991 la perdita è di lire 435 miliardi. Per quanto concerne l'effetto impatto sull'indice del costo della vita si è tenuto conto che precedenti provvedimenti avevano già ridotto l'aliquota IVA al 9 per cento e pertanto si è considerato un effetto positivo, anziché negativo, dell'ordine di 0,050 punti percentuali, nell'ipotesi che non siano variati i prezzi nel periodo in cui l'aliquota è passata dal 9 per cento al 19 per cento per effetto del mancato inserimento dell'agevolazione in sede di reiterazione del decreto-legge n. 62 del 1991.

Articolo 1, comma 5. - La parziale detraibilità (50 per cento) dell'IVA per l'acquisto e l'importazione nonché per le spese di gestione di apparecchi impiegati per il servizio radiomobile pubblico terrestre comporta un maggior gettito per il 1991 stimabile in lire 31,5 miliardi. La stima è basata:

a) per l'acquisto, nell'ipotesi: che l'incremento delle suddette apparecchiature per il 1991 sia dell'ordine di 220.000 apparecchi (piano quadriennale SIP; l'aggiornamento prevede un ulteriore aumento di

circa il 20 per cento del quale non si è tenuto conto per cautelarsi da una eventuale flessione della domanda indotta dalla tassazione); che il costo medio (esclusa l'IVA al 19 per cento) per apparecchio sia di lire 2,0 milioni; che l'acquisto venga equamente distribuito nell'arco dell'anno; che il 50 per cento degli apparecchi siano acquistati dalle imprese.

In cifre si ha:

A) $2.000.000 \times 0,19 \times 220.000 \times 6/12 \times 0,5 \times 0,5 = 10,5$ miliardi di lire;

b) per la spesa di gestione, nell'ipotesi che il canone mensile sia dell'ordine di 200.000 lire, che la parziale indetraibilità (50 per cento) operi per sei mesi, che gli apparecchi in servizio nel primo semestre siano 310.000, che il 50 per cento degli apparecchi siano di proprietà delle imprese e che l'aliquota IVA applicata sia del 19 per cento.

In cifre si ha:

B) $(1.200.000 \times 0,19) \times (310.000 + 110.000 \times 3/6) \times 0,5 \times 0,5 =$
 $= 21$ miliardi di lire.

Per il 1992 la parziale indetraibilità dell'IVA per l'acquisto comporta un maggior gettito stimabile in:

$2.000.000 \times 0,19 \times 300.000 \times 0,5 \times 0,5 = 28$ miliardi di lire,

dove 300.000 è l'incremento (piano SIP) e 0,5 è l'acquisto previsto per le aziende.

Per la gestione si ha un maggior gettito stimabile in:

$(2.400.000 \times 0,19) \times (420.000 + 300.000 \times 6/12) \times 0,5 \times 0,5 =$
 $= 65$ miliardi di lire.

Nel 1992 dovrà altresì aggiungersi (vedi articolo 10, comma 1) l'effetto della indetraibilità anche ai fini delle imposte dirette stimabile in miliardi di lire $37 + 231 = 268$ di base imponibile ottenuta dalle relazioni A) e B) eliminando l'aliquota IVA al 19 per cento e considerando che l'acquisto è ammortizzabile in tre anni.

Assoggettando tale base imponibile ad un'aliquota media del 30 per cento, in considerazione che la maggior parte delle imprese che acquistano tali apparecchi sono ditte individuali, si ha un maggior gettito di:

$268 \times 0,30 \times 0,5 = 40$ miliardi di lire.

In conclusione, si è stimato un maggior gettito per il 1991 di 32 miliardi di lire e per il 1992 di 133 miliardi di lire.

Per quanto concerne la lettera c) del comma 5, dell'articolo 1, si stima che non comporta alcuna variazione di gettito in quanto per i soggetti che effettuano l'opzione è previsto un incremento della percentuale di acconto di fine anno a compensazione del vantaggio in termini di versamento che deriverebbe dall'adozione di detta opzione.

Infatti, l'elevazione di detta percentuale dal 65 al 70 per cento comporta un maggior gettito pari a lire 215 miliardi essendo di 4.301 miliardi di lire il gettito di dicembre 1990 relativo ai contribuenti mensili.

Articolo 2, comma 1. - L'importo fisso di 30.000 lire comporta un maggior gettito che può essere stimato in lire 150 miliardi su base annua in relazione ad un numero rilasciato di carte di credito, secondo fonti ABI, di circa 5 milioni. Per il 1991 si può verosimilmente stimare un maggior gettito di lire 75 miliardi pari ai 3/12 dell'importo su base annua per tenere conto dei tempi di riscossione.

L'elevazione da 500 a 800 lire della tariffa relativa ai buoni di acquisto è di entità trascurabile ai fini del maggior gettito.

Articolo 3, comma 1. L'istituzione di una tassa fissa, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati, per le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre nella misura di 25.000 lire mensili comporta un gettito, per il 1991, di:

$$25.000 \times 7 \times (310.000 + 110.000 \times 3/6) = 64 \text{ miliardi di lire,}$$

dove 310.000 è la previsione del numero dei radiotelefoni a giugno 1991 e 110.000 è la previsione delle nuove utenze nel secondo semestre che si suppongono equidistribuite nell'arco dei sei mesi.

Per il 1992, a fronte di un incremento di utenze di circa 300.000 unità (piano SIP) si può prevedere un maggior gettito pari a:

$$25.000 \times 12 \times (420.000 + 300.000 \times 6/12) = 171 \text{ miliardi di lire.}$$

Articolo 3, comma 3. - L'acconto del 90 per cento commisurato all'imposta sostitutiva versata per il semestre precedente da parte dei soggetti obbligati *ex* articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, consente di ottenere, nel breve periodo, un maggior gettito di circa 100 miliardi di lire.

Tenuto conto, infatti, che nell'anno precedente l'imposta ha contribuito per circa lire 205 miliardi alle entrate tributarie e che si può ragionevolmente supporre una certa stazionarietà della base imponibile, a parità di aliquota, è verosimile l'ipotesi che il gettito preso a riferimento, ripartito in due parti di circa lire 102 miliardi ciascuna, consenta tale risultato.

Articolo 4, comma 1. - Considerato un consumo annuo di 28,6 miliardi di litri tra oli da gas e cherosene, un aumento di 10 lire comporta un maggior gettito su base annua di 286 miliardi di lire. In relazione al periodo di vigenza del provvedimento (circa sette mesi), per il 1991 si prevede un gettito di lire 167 miliardi. L'effetto sull'indice del costo della vita è + 0,014 punti percentuali.

Articolo 4, comma 2. - L'attuale dilazione per i diritti doganali è di trentacinque giorni (considerando congiuntamente il pagamento periodico e quello differito). Tenendo presenti gli attuali procedimenti amministrativi e le conseguenti procedure implementate del sistema informatico delle dogane, le attuali dilazioni possono essere ridotte a sette giorni. Ciò comporterebbe un maggior introito pari a:

$$(27.500 \times 28 : 365) = 2.100 \text{ miliardi di lire,}$$

dove 28 sono i giorni di riduzione da 35 a 7 delle dilazioni e lire 27.500 miliardi è il gettito annuo di detti diritti (escluse le sovrainposte di confine e le risorse proprie CEE).

Articolo 4, comma 3. - Il prezzo al consumo del gas metano diminuisce dal 1° maggio di lire 52,5 + IVA per effetto della delibera del CIP del 24 aprile 1991.

Aumentando l'importo nella stessa misura si ottiene l'invarianza del prezzo di vendita al consumo e si realizzano maggiori entrate di lire 847 miliardi in ragione d'anno, pari a lire 318 miliardi per l'anno 1991, tenendo conto dei ritardi di riscossione.

Articolo 4, comma 6. - L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica non biodegradabili, introdotta dal 21 marzo 1989 con la legge n. 475 del 1988, ha dato un gettito di soli 45 miliardi di lire rispetto ai 200 miliardi di lire previsti.

Le cause del mancato gettito sono da ricercarsi sia nella struttura impositiva, sia negli strumenti di deterrenza. Infatti, l'estrema diffusione dei soggetti d'imposta mal si concilia con un'imposta di fabbricazione (che può funzionare solo per produzioni fortemente concentrate), con la genericità dell'oggetto dell'imposizione e con la difficoltà della definizione di biodegradabilità. Inoltre, nella norma non è prevista alcuna sanzione da applicare a chi disattende la stessa; ai funzionari UTIF è stato accordato il solo potere di riscontro delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti.

La nuova formulazione della norma dovrebbe consentire di effettuare un recupero graduale del mancato gettito, stimabile in lire 80 miliardi nel 1992 e in lire 50 miliardi nel 1991, tenendo conto dei tempi di riscossione.

Articolo 5. - Viene previsto un aumento delle attuali aliquote dell'imposta di fabbricazione nelle misure del 50 per cento per avvicinare l'imposizione fiscale in questo settore alle aliquote previste dal progetto di armonizzazione CEE.

L'aumento comporta un maggior gettito su base annua, considerando anche una contrazione del consumo di circa il 15 per cento, di lire 400 miliardi; nel 1991 si potrà conseguire un gettito di lire 216 miliardi. Impatto inflazionistico + 0,026.

Articolo 6. - Eliminazione imposta erariale (2,05 lire chilowattora nei territori del Mezzogiorno e 4,10 lire chilowattora nel restante territorio) sui primi due scaglioni di consumo per gli utenti domestici fino a 3 chilowatt di potenza impegnata (1.800 chilowattora/anno):

Nord 16,8 Twh × (- 4,10 lire/kwh)	=	- 68,8 miliardi
Sud 11,1 Twh × (- 2,05 lire/kwh)	=	- 22,7 miliardi
Totale		<u><u>- 91,5 miliardi</u></u>

dove Twh = miliardi di kwh.

Eliminazione addizionale erariale (7 lire/chilowattora) sul secondo scaglione di consumo utenti domestici residenti fino a 3 chilowatt di potenza impegnata (da 901 a 1.800 chilowattora/anno):

$$12,3 \text{ Twh} \times (- 7 \text{ lire kwh}) = - 86,1 \text{ miliardi di lire}$$

Eliminazione addizionale comunale (18 lire/chilowattora) sul secondo scaglione di consumo (da 901 a 1.800 chilowattora/anno) per utenti domestici residenti fino a 3 chilowatt di potenza impegnata.

Consumo: $12,3 \text{ Twh} \times (-18 \text{ lire/kwh}) = -220 \text{ miliardi}$

Aumento dell'addizionale erariale da 7 a 8 lire/chilowattora sui consumi eccedenti i 1.800 chilowattora/anno per la fornitura usi domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 chilowatt e su tutto il consumo delle altre forniture domestiche residenti, e da 10,50 a 11,50 lire chilowattora sui consumi delle seconde case.

Consumo: $22,0 \text{ Twh} (1 \text{ lira/kwh}) = +22,0 \text{ miliardi}$

Aumento addizionale comunale da 18 a 28 lire/chilowattora sui consumi eccedenti i 1.800 chilowattora/anno per le forniture usi domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 chilowatt e su tutto il consumo delle altre forniture domestiche.

Consumo: $22,0 \text{ Twh} \times 10 \text{ lire/kwh} = +220 \text{ miliardi}$

Riduzione del sovrapprezzo termico di 9,2 lire/chilowattora sui primi due scaglioni di consumo per utenti domestici residenti fino a 3 chilowatt di potenza impegnata.

Aumento del sovrapprezzo termico:

di 5,10 lire/chilowattora sui consumi eccedenti i 1.800 chilowattora/anno per le forniture usi domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 chilowatt e su tutto il consumo delle altre forniture domestiche;

di 3,60 lire/chilowattora sul consumo delle altre forniture in bassa tensione.

L'impatto sui prezzi della predetta manovra è pari a - 0,280 punti percentuali.

La perdita complessiva di gettito erariale è di 160 miliardi di lire per il 1992 e di 106 miliardi per il 1991. Il risparmio per l'utenza media della fascia sociale è pari a circa 43.500 lire l'anno.

Articolo 7, comma 1. - L'aumento della tassa erariale annuale dovuta per i motocicli oltre i 6 CV comporta un maggior gettito per il 1991 stimabile, nell'ipotesi di adeguamento al 100 per cento da parte delle regioni in:

$(249.400 - 52.400) \times 560.000 \times 0,5 = 55 \text{ miliardi di lire,}$

dove 560.000 sono i motocicli (fonte ACI) in circolazione nel 1990 e 0,5 indica che il rinnovo del bollo viene effettuato per metà dei motocicli a gennaio e metà a giugno. Per il 1992 il gettito previsto è di 110 miliardi di lire. Considerando il solo gettito a favore dell'erario si ha una previsione di lire 55 miliardi per il 1992 e di lire 28 miliardi per il 1991.

Articolo 7, comma 3. - Sulla base della distribuzione elaborata con le indicazioni dell'ACI, qui di seguito riportata, si è effettuata la stima del maggior gettito su base annua per le autovetture fuoristrada.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CV	NUMERO	MAGGIORAZIONE TASSA	MAGGIORE GETTITO (in miliardi di lire)
< 13	62.500	150.000	9,4
13 : 17	42.000	300.000	12,6
18 : 20	78.500	450.000	35,3
21 : 23	85.700	660.000	56,6
Oltre 23	18.000	840.000	15,1
Totale...	286.700	-	129,0

Considerando l'entrata in vigore del provvedimento, per il 1991 il maggior gettito stimato è di lire 75 miliardi, pari a 7/12 del maggior gettito su base annua.

Per quanto concerne il punto b) del comma 3 riguardante le *autocaravan*, con il numero delle *autocaravan* che proviene da fonte ACI il maggior gettito si può stimare in:

$$72.700 \times 480.000 = 35 \text{ miliardi di lire su base annua.}$$

Per il 1991 è previsto un maggior gettito di lire 20 miliardi.

Articolo 8, comma 1. - Secondo la seguente tabella ottenuta estrapolando i dati dell'Anagrafe tributaria e quelli dell'UCINA (Unione nazionale cantieri e industrie nautiche), aumentando la tassa di stazionamento delle barche il maggior gettito ottenibile è stimabile in lire 404 miliardi su base annua. Per il 1991 il maggior gettito può essere stimato in lire 236 miliardi, pari a 7/12 del gettito su base annua:

a) per tassa di stazionamento:

	NATANTI, IMBARCAZIONI E NAVI					
	Nuove tasse	Vecchie tasse	Differenza	Lunghezza media	Numero	Maggiore gettito (in miliardi di lire)
	lire/cm					
<i>Natanti:</i>						
fino a 4,5 m.	400	150	250	400	280.000	9,3 (*)
fino a 6 m.	600	150	450	500	220.000	16,5 (*)
oltre 6 m.	800	150	650	700	70.000	31,9
<i>Imbarcazioni:</i>						
fino a 8 m.	1.500	250	1.250	700	120.000	105
fino a 12 m.	4.000	250	3.750	1.000	50.000	187,5
fino a 18 m.	6.000	250	5.750	1.400	9.000	72,5
oltre 18 m.	8.000	250	7.750	2.000	1.000	15,5
<i>Navi da diporto:</i>						
fino a 65 t.	30.000.000					0,15
oltre 65 t.	40.000.000					0,08
Totale...						438,43

(*) Il maggior gettito è stato calcolato in riferimento a quattro mesi di validità della tassa.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stimando che il 20 per cento delle imbarcazioni sono del tipo a vela e quindi godono di un abbattimento del 50 per cento il suvviso totale si riduce a 394 miliardi;

b) per l'imposta di trascrizione:

	NATANTI, IMBARCAZIONI E NAVI				
	Nuove tasse	Vecchie tasse	Differenza	Numero passaggi	Maggiore gettito (in miliardi di lire)
	lire/cm				
<i>Natanti:</i>					
fino a 6 m.	70.000	70.000	-	-	-
oltre 6 m.	140.000	70.000	70.000	14.000	1
<i>Imbarcazioni:</i>					
fino a 8 m.	400.000	200.000	200.000	24.000	4,8
fino a 12 m.	600.000	200.000	400.000	10.000	4,0
fino a 18 m.	800.000	200.000	600.000	1.800	1,1
oltre 18 m.	1.000.000	200.000	800.000	200	0,1
<i>Navi da diporto</i>	5.000.000	1.000.000	4.000.000	-	-
				Totale...	10,0

I calcoli sono stati effettuati applicando un tasso di compravendita pari al 20 per cento del totale delle imbarcazioni già considerate nella quantificazione dell'imposta di stazionamento.

Articolo 9. - La stima del gettito della tassa speciale erariale annua sugli aeromobili è basata sulla distribuzione dei velivoli immatricolati alla data del 3 marzo 1991 fornita dal RAI (Registro aeronautico italiano), di seguito riportata al netto degli aeromobili esenti:

TIPO DI VEICOLO secondo il peso (Kg)	TASSA	NUMERO		GETTITO (in miliardi di lire)
		VELIVOLI	ELICOTTERI	
fino a 1.000	1.500.000	633	125	1,418
da 1.001 a 2.000	4.500.000	478	129	3,602
da 2.001 a 4.000	15.000.000	145	108	6,225
da 4.001 a 6.000	32.000.000	84	23	4,528
da 6.001 a 8.000	52.000.000	53	6	3,536
da 8.001 a 10.000	72.000.000	46	-	3,312
da 10.001 a 12.000	94.000.000	4	-	0,376
oltre 12.000	120.000.000	133	-	15,960
Alianti	500.000	537	-	0,268
TOTALE...	-	2.113	391	39,333

Per gli elicotteri si è moltiplicata la tassa per 2,5.

Articolo 10, comma 1. - Vedi relazione tecnica articolo 1 comma 5.

Articolo 10, comma 2. - L'emendamento si inquadra nella disciplina fiscale prevista a proposito della ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (cosiddetta legge Amato) e stabilisce che rientrano nella previsione agevolativa non solo le previsioni dirette a costituire nuovi gruppi, ma anche quelle che comunque sono poste in essere per completare o modificare preesistenti assetti organizzativi.

Così come fu detto nella relazione tecnica allegata all'atto Camera n. 3124 (poi divenuto legge Amato), la razionalizzazione degli assetti strutturali così realizzata consentirà sin dall'inizio una maggiore produttività con conseguente emergenza di più elevati redditi imponibili tale da assorbire, sul piano del gettito, l'effetto agevolativo.

Articolo 10, comma 5. - Con la finalità di poter effettuare i dovuti controlli incrociati sia ai fini del «redditometro» che per quanto concerne la tassa di stazionamento di cui al presente decreto, è stato previsto lo stanziamento di lire un miliardo per l'attivazione presso gli uffici marittimi e l'ufficio della Motorizzazione civile - Servizio nautico - di strumenti informatici per l'automazione dei Registri dei possessori di unità da diporto.

Tali strumenti dovranno consentire la trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati e delle notizie di cui ai precedenti commi.

Articolo 10, comma 7. - Nello stesso comma viene stabilito in 15 unità il numero massimo dei componenti del comitato tecnico per la determinazione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto. L'importo massimo da corrispondere a ciascun componente del comitato viene stabilito in lire 8 milioni; di conseguenza la spesa massima prevista per l'istituzione di detto comitato non potrà superare la cifra di $15 \times 8 = 120$ milioni annui di lire.

Articolo 10, commi 10, 11 e 12. - Con il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è stata autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Con il decreto 30 aprile 1990, adottato di concerto tra i Ministri dei trasporti e delle finanze (in *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 30 aprile 1990), si è fissato il credito massimo di imposta ottenibile per ciascun veicolo sulla base della tabella di seguito riportata e concordata con le associazioni di categoria rappresentative degli autotrasportatori.

Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito di imposta deve essere ridotto alla misura del 18 per cento del credito massimo, è presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e carburanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, la somma minima di lire 2.200.000, lire 4.600.000, lire 13.200.000 e lire 22.500.000.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Massa pieno carico	Numero veicoli	Ammontare credito massimo	Spesa effettiva per credito massimo	Spesa effettiva per credito al 18 per cento
da 35 a 60 q.	52.500	397.000	da L. 2.200.000 a L. 3.850.000 (40.000 Km/a 8 Km/litro 5.000 litri)	meno di L. 2.200.000 (22.800 Km/a 8 Km/litro 2.850 litri)
da 60 a 115 q.	45.000	847.000	da L. 4.600.000 a L. 6.400.000 (50.000 Km/a 6 Km/litro 8.330 litri)	meno di L. 4.600.000 (36.000 Km/a 6 Km/litro 6.000 litri)
da 115 a 240 q.	20.000	2.380.000	da L. 13.200.000 a L. 17.600.000 (80.000 Km/a 3,5 Km/litro 22.850 litri)	meno di L. 13.200.000 (60.000 Km/a 3,5 Km/litro 17.150 litri)
oltre 240 q.	62.500	4.100.000	da L. 22.500.000 a L. 31.500.000 (90.000 Km/a 2,2 Km/litro 40.900 litri)	meno di L. 22.500.000 (64.240 Km/a 2,2 Km/litro 29.200 litri)

Con successivo decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, in aggiunta al limite di spesa previsto dal citato decreto-legge n. 90 del 1990, è stata prevista la concessione di un credito di imposta ulteriore per un ammontare di lire 122 miliardi per l'anno 1990 e di lire 275 miliardi per l'anno 1991.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del sopraindicato decreto-legge è stato adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, un decreto ministeriale, in data 19 ottobre 1990, che prevede l'erogazione di crediti di imposta quantificati come segue per le diverse categorie di veicoli:

1ª categoria veicoli	L. 550.000
2ª categoria veicoli	» 1.173.000
3ª categoria veicoli	» 3.293.000
4ª categoria veicoli	» 5.676.000

I dati contenuti nella tabella prima riportata rimangono inalterati, ad eccezione della cifra di credito per ciascuna categoria di veicolo determinata nella misura del 25 per cento (anzichè del 18 per cento) della percentuale di riduzione del *bonus* fiscale allorchè non si raggiunge la spesa massima indicativa prevista per gasolio e lubrificanti della categoria cui si riferisce.

Il prezzo del gasolio, a partire dal 19 aprile 1990 e fino al 15 novembre 1990, ha subito un incremento di lire 176 (al netto di IVA) ed

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Governo, nella riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 novembre 1990, si è impegnato a rimborsarlo per intero agli autotrasportatori di merci per conto di terzi per veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,6 tonnellate.

Dalla cifra complessiva risultante moltiplicando tale incremento per il numero di litri e di veicoli di ciascuna delle quattro categorie da prendere in considerazione - come da tabella allegata - occorre sottrarre 275 miliardi già stanziati, per lo scopo in oggetto, dal decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

Lo stanziamento residuo occorrente è pertanto di circa lire 150 miliardi.

Il credito di imposta complessivo spettante per il 1991 alle imprese autotrasportatrici risulta essere pertanto di lire 725 miliardi poichè agli stanziamenti di cui sopra vanno aggiunti i 300 miliardi di lire di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Il decreto predisposto dal Ministro dei trasporti, di concerto con quello delle finanze, prevede la corresponsione dei crediti secondo gli ammontari di seguito riportati.

Massa pieno carico	Numero veicoli	Ammontare credito massimo	Spesa effettiva per credito massimo	Spesa effettiva per credito al 18 per cento
da 35 a 60 q.	52.500	900.000	da L. 2.200.000 a L. 3.850.000 (40.000 Km/a 8 Km/litro 5.000 litri)	L. 2.670.000 (22.800 Km/a 8 Km/litro 2.850 litri)
da 60 a 115 q.	45.000	1.850.000	da L. 4.600.000 a L. 6.400.000 (50.000 Km/a 6 Km/litro 8.330 litri)	L. 5.650.000 (36.000 Km/a 6 Km/litro 6.000 litri)
da 115 a 240 q.	20.000	5.310.000	da L. 13.200.000 a L. 17.600.000 (80.000 Km/a 3,5 Km/litro 22.850 litri)	L. 16.100.000 (60.000 Km/a 3,5 Km/litro 17.150 litri)
oltre 240 q.	62.500	9.030.000	da L. 22.500.000 a L. 31.500.000 (90.000 Km/a 2,2 Km/litro 40.900 litri)	L. 27.360.000 (64.240 Km/a 2,2 Km/litro 29.200 litri)

Articolo 12. - La riapertura dei termini permetterà ai contribuenti di presentare una nuova dichiarazione ICIAP per il 1989 utilizzando i criteri vigenti per il 1990.

Le dichiarazioni potranno evidenziare sia situazioni a credito che a debito con effetto sul bilancio 1992 dei comuni.

In via del tutto indicativa si può ipotizzare che i rimborsi richiesti potranno essere compensati dalle maggiori imposte versate da quei contribuenti che usufruiranno della riapertura dei termini per regolarizzare la mancata o infedele dichiarazione.

La manovra correttiva realizzata con il presente decreto sarà completata dai seguenti ulteriori interventi.

Provvedimenti amministrativi

Riduzione da dieci a cinque anni della dilazione di pagamento dell'imposta di successione dando disposizione agli uffici di concederlo solo in casi di accertata necessità. Si può stimare, sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, che il maggior gettito su base annua sarà di 70 miliardi di lire.

Riscossione coattiva per ruoli delle somme accertate e non riscosse dagli uffici IVA, Registro e Dogane. Presso i detti uffici risultano ancora inesatte somme per oltre lire 22.000 miliardi.

Con l'istituzione del nuovo sistema di riscossione si ritiene di poter realizzare tale somma avvalendosi degli ampi poteri di riscossione dei concessionari.

Attraverso una laboriosa attività amministrativa è stato possibile mettere a punto gli strumenti organizzativi e normativi, di cui l'articolo 11 del presente decreto ne costituisce il coronamento, indispensabili per poter utilizzare in pieno il nuovo canale di esazione.

Ciò consentirà nel breve periodo di iscrivere a ruolo la somma di oltre 10.000 miliardi già trasmessa dagli uffici al Consorzio nazionale dei concessionari.

Attraverso un piano straordinario da attivare in tempi brevissimi, sia mediante incentivi al personale degli uffici che attraverso una specifica convenzione con il Consorzio nazionale dei concessionari, già previsto nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, articolo 6, sarà possibile entro il 15 luglio del corrente anno iscrivere a ruolo almeno altri 2.000 miliardi di lire.

In via cautelativa, tenendo presente che il contribuente ha già ricevuto l'invito bonario a pagare e non lo ha fatto, si ritiene possibile di poter realizzare incassi per il 1991 di lire 2.270 miliardi, circa il 19 per cento del totale; per il 1992 la cifra prevista degli incassi è di lire 1.960 miliardi, a completamento dello *stock* rimanente.

Misure da inserire nei provvedimenti legislativi in itinere

Con il disegno di legge atto Camera n. 5109 del 1990, il Governo ha chiesto la delega per la riforma del contenzioso tributario.

In tale contesto verrà inserita la norma di definizione agevolata delle controversie tributarie con finalità, da una parte, di eliminare il pesante arretrato e quindi di garantire un rapido avvio del nuovo sistema e, dall'altra, di consentire al contribuente di effettuare una consapevole scelta.

Nell'ipotesi che la definizione sia consentita con il pagamento di almeno il 50 per cento della maggiore imposta accertata ed almeno il 10 per cento delle sanzioni e penalità irrogate, si può stimare un gettito di lire 700 miliardi nel 1991 e lire 1.500 nel 1992.

Le stime sono state effettuate tenendo presente che circa il 60 per cento delle controversie riguardano somme elevate (oltre un miliardo) con bassa probabilità di definizione, sia pure agevolata; considerando, inoltre, che una quota dell'imposta (almeno 1/3) è stata già iscritta, o è in via di iscrizione, a ruolo e che sarà prevista una forma di rateizzazione per le cifre più consistenti.

Con reiterati e non convertiti decreti-legge (n. 112 del 1989, n. 200 del 1989, n. 266 del 1989 e n. 383 del 25 settembre 1989) erano state emanate disposizioni per il recupero all'imposizione dei redditi dei fabbricati, riguardanti:

- 1) il meccanismo basato sull'utilizzo dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, attraverso l'effettuazione di incroci ed anche attraverso l'emissione di accertamenti parziali utilizzando il servizio postale;
- 2) il coinvolgimento dei comuni nell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria;
- 3) la possibilità di presentare domande sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati.

Le disposizioni venivano trasfuse nel disegno di legge presentato il 7 febbraio 1990 (atto Camera n. 4550). Lo stesso disegno di legge non riapriva i termini per la sanatoria, ma si limitava a regolamentare gli effetti prodotti dai menzionati decreti e con particolare riferimento alle dichiarazioni sostitutive presentate entro il 15 dicembre 1989, precisando che gli effetti di sanatoria si sarebbero verificati solo se i contribuenti avessero pagato anche le rate in scadenza successivamente alla vigenza dell'ultimo decreto-legge.

Conseguentemente, il condono immobiliare presenta situazioni in sospeso che, almeno fino all'approvazione del citato disegno di legge, riguardano anche gli effetti derivanti dalle dichiarazioni integrative presentate e dai versamenti effettuati.

Tuttavia, a seguito di una norma del settembre 1990, sono stati realizzati incroci automatici tra atti del Registro e dichiarazioni dei redditi che porteranno alla notifica postale di numerosissimi accertamenti (circa 600.000 scostamenti).

Di questi 600.000 scostamenti ne sono stati notificati per posta con richiesta di chiarimenti circa 280.000 che si stima produrranno un gettito pari a circa lire 150 miliardi, per cui il gettito complessivo si può stimare in circa 400 miliardi di lire.

Sono in corso di predisposizione altri accertamenti automatici tra i dati del Catasto e delle Conservatorie e le dichiarazioni dei redditi, che si stima produrranno altri 100 miliardi di gettito.

Inoltre in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche risulta che il numero dei contribuenti con redditi da fabbricati si sia incrementato tra il 1987 e il 1988 di circa 760.000 unità, arrivando a circa 14,775 milioni di contribuenti.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il trend di crescita del numero dei contribuenti negli ultimi anni è stato pari a circa 500 mila unità all'anno, per cui si può stimare una maggiore crescita, dovuta ai provvedimenti legislativi, di circa 260 mila contribuenti.

Il condono immobiliare prevedeva maggiori entrate per lire 2.000 miliardi nel 1989, lire 1.198 miliardi nel 1990 e lire 500 miliardi nel 1991. A tutt'oggi le maggiori entrate risultanti ammontano a lire 135 miliardi.

La rilevata situazione giustifica una misura di regolarizzazione del pregresso con la possibilità di avere un maggior gettito di almeno lire 500 miliardi da ripartire in lire 250 miliardi per il 1991 e lire 250 miliardi per il 1992.

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE

(Valori in miliardi di lire)

	1991	1992
Art. 1. - <i>Variazione aliquote IVA</i>	426	846
<i>Indeducibilità 50 per cento radiomobili</i>	32	133
Art. 2. - <i>Imposta carte di credito</i>	75	150
Art. 3. - <i>Tassa radiomobili</i>	64	171
Art. 3. - <i>Acconto imposta sostitutiva</i>	100	-
Art. 4. - <i>Aumento 10 lire gasolio e cherosene</i>	167	286
- riduzione a 7 giorni pagamento diritti doganali	2.100	-
- compensazione riduzione gas metano (62,5 lire)	318	847
- sacchetti di plastica (sanzioni)	50	80
Art. 5. - <i>Imposta di fabbricazione spiriti</i>	216	400
Art. 6. - <i>Energia elettrica</i>	- 106	- 160
Art. 7. - <i>Motocicli, fuoristrada, autocaravan</i>	124	219
Art. 8. - <i>Tassa stazionamento natanti</i>	236	404
Art. 9. - <i>Tassa erariale aeromobili</i>	20	39
Art. 10. - <i>Commissione risorse proprie e automazione regis-</i> <i>tri nautici</i>	- 1,1	- 0,1
<i>Bonus autotrasportatori:</i>		
- <i>maggiorazioni del Bonus</i>	150	-
- <i>Copertura D.C.P.M. 30 gennaio 1991</i>	- 150	-
Art. 12. - <i>Regolarizzazione ICIAP</i>	-	-
Totale ...	3.821	3.415
Provvedimenti amministrativi	2.305	2.030
Provvedimenti legislativi <i>in itinere</i>	950	1.750
Totale ...	7.076	7.195

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991.

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di contenere il fabbisogno del settore statale per il corrente anno nei termini fissati dal Parlamento con il documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1991-1993 e con i documenti di bilancio per l'anno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 1.

1. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 2), è soppresso.

2. Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 20) è sostituito dal seguente: «20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, escluse le piante ornamentali (v.d. 06.01 - ex 06.02);»;

b) il numero 78) è sostituito dal seguente: «78) preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 21.05);»;

c) i numeri 13), 25), 39), 44), 57), 67), 80), 99), 100), 101) e 102) sono soppressi.

3. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 11 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto così come definiti dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.».

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento per le cessioni ed importazioni di:

a) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v.d. 03.03);

b) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);

c) piante ornamentali (v.d. ex 06.02);

d) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati nè spaccati, nè altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);

e) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili (v.d. 19.05);

f) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

g) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);

h) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

i) materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonchè di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni;

l) calzature.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 13, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Per le cessioni dei beni indicati alla lettera e-bis) del secondo comma dell'articolo 19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa.»;

b) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera: «e-bis) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonchè alle spese di gestione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di

cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento.»;

c) nell'articolo 27, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguente periodi: «Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attività, dalla seconda liquidazione periodica dell'anno.»;

d) nell'articolo 27, secondo comma, le parole: «Entro lo stesso termine» sono sostituite con le parole: «Entro il termine previsto dal primo comma»;

e) nell'articolo 27, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 112 quando l'imposta è del dodici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.».

6. Nell'articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, dopo le parole: «pari al 65 per cento» sono aggiunte le parole: «, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27,».

7. Le modificazioni recate dal presente articolo al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano a partire dalla liquidazione relativa al mese di maggio 1991; per l'anno 1991 l'opzione si esercita e si intende comunicata all'ufficio con la effettuazione, in conformità ai criteri previsti dal secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, della liquidazione relativa al mese di maggio ed è vincolante per le liquidazioni relative ai successivi mesi dello stesso anno.

Articolo 2.

1. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo della tariffa»	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
21	Carte di credito - per ogni esemplare	30.000		Virtuale	L'imposta è annuale; essa è dovuta dal soggetto emittente con diritto di rivalsa verso l'intestatario del documento all'atto del rilascio nonchè in ciascuno degli anni successivi di validità nel mese corrispondente a quello del rilascio; l'imposta deve essere versata all'ufficio del registro competente, su presentazione di apposita denuncia, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello del rilascio e del corrispondente mese di ciascun anno di validità»;

b) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo della tariffa»	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
21-bis	Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a lire 150.000 - per ogni esemplare	800		Marche o bollo a punzone	Non è dovuta altra imposta per la quietanza sui titoli.».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 3.

1. Dopo la voce n. 130 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	NOTE
131	Licenza o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e articolo 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 47 del 26 febbraio 1990 - per ogni mese di utenza	25.000	Congiuntamente all'abbonamento	<p>1. La tassa è dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta.</p> <p>2. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i termini e le modalità di pagamento del tributo.</p> <p>3. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.</p> <p>4. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori. Per godere dell'esenzione l'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.»</p>

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1° giugno 1991. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso della licenza o del documento sostitutivo, di cui alla voce n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, la tassa deve essere corrisposta per la prima volta con la seconda bolletta di pagamento emessa successivamente alla predetta data, con riferimento alle mensilità maturate a partire dal 1° giugno 1991; per gli invalidi di cui alla nota 4 della predetta voce n. 131, l'esenzione si applica a decorrere dal periodo di utenza successivo a quello nel corso del quale viene presentata la certificazione sanitaria prevista nella medesima nota.

3. Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono versare, contestualmente al pagamento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel primo semestre di ciascun esercizio, anche una somma pari al 90 per cento dell'ammontare di tale imposta, a titolo di acconto di quella relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio.

Con il decreto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono stabilite le modalità di applicazione della disposizione del presente comma.

Articolo 4.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da lire 61.721 a lire 62.562 e da lire 33.615 a lire 34.456 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alle lettere *F*), punto 1), e *D*), punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da lire 25.229 a lire 25.481, da lire 28.475 a lire 28.777 e da lire 70.671 a lire 71.628 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H*), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*.

2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il pagamento dei diritti doganali, escluso quello relativo alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi ed alle altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non può essere dilazionato per un periodo superiore a sette giorni.

3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 258 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 164 al metro cubo.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonché ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

5. Le aliquote di imposta stabilite nel comma 3 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione istituita con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, si considerano sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, quelli che oggettivamente presentano i requisiti per tale utilizzazione, quali la presenza di aperture laterali o di maniglie di qualsiasi tipo.

7. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta indicata nel comma 6 si applica, indipendentemente dal pagamento del tributo, la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; la multa non può essere, comunque, inferiore a lire 5 milioni.

8. Per l'inosservanza delle prescrizioni dettate in ordine alle modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nei decreti previsti dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge indicato nel comma 6, si applica la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

9. L'accertamento delle violazioni indicate nei commi 7 e 8 è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici di finanza e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 5.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 764.400 a lire 1.146.600 per ettanidro, alla temperatura di 20°C.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata, fino alla predetta data, da lire 618.800 a lire 928.200 per ettanidro, alla temperatura di 20°C.

3. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 1 e 2 si applicano agli alcoli anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine, nonchè alle acquaviti in invecchiamento ad imposta ridotta.

4. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: *a)* liquori, *b)* acquaviti, *c)* estratti alcolici, *d)* profumerie alcoliche, *e)* vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 309.400 ad ettanidro. Sono esclusi dall'aumento gli alcoli detenuti dagli esercizi di minuta vendita in quantità non superiore a 3.000 litri anidri. Per i vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, l'aumento di imposta si applica sull'alcole aggiunto, determinato nella misura forfetaria di litri anidri sei per ettolitro di prodotto finito.

5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, valgono le norme dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze dichiarate che viene fissato nel quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 928.200 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 1.146.600 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.

7. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4-bis del decreto-legge 15 maggio 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 17 per cento.

Articolo 6.

1. I consumi di energia elettrica, per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, sono esenti dall'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, modificato con l'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni kW di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

- a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 8 lire;
- b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 11,50 lire;
- c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
- d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;
- e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.

2. Sono esclusi dalla addizionale di cui al comma 1, lettera a), i consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.»

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 28 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.».

4. L'esenzione dall'imposta erariale di consumo stabilita dal comma 1 e le aliquote delle addizionali stabilite alle lettere a) e b) del primo capoverso del comma 2 e alla lettera a) del primo capoverso del comma 3 si applicano a partire dalle fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; se le fatture riguardano anche consumi relativi a periodi precedenti, si applicano le aliquote vigenti nel periodo in cui si sono verificati i consumi.

Articolo 7.

1. L'importo annuo della tassa automobilistica erariale dovuta per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV è stabilito in lire 125.000.

2. Nelle regioni a statuto speciale l'importo di cui al comma 1 è dovuto in misura doppia.

3. Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuori strada, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 1988, e per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale annuale nei seguenti importi:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego fuori strada:

1) con potenza fiscale del motore fino a 13 CV ..	L. 150.000
2) con potenza fiscale del motore oltre 13 CV e fino a 17 CV	» 300.000
3) con potenza fiscale del motore oltre 17 CV e fino a 20 CV	» 450.000
4) con potenza fiscale del motore oltre 20 CV e fino a 23 CV	» 660.000
5) con potenza fiscale del motore oltre 23 CV ...	» 840.000

b) autocaravan

» 480.000

Ai fini della applicazione della predetta tassa, si considerano comunque veicoli fuoristrada quelli muniti di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse. Per tali veicoli è soppressa la riduzione del 50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive

modificazioni; resta fermo l'obbligo della dichiarazione delle caratteristiche tecniche stabilito dal comma 2 dello stesso articolo.

4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si applicano le disposizioni in materia di tasse automobilistiche, escluse quelle riguardanti l'addizionale del 5 per cento di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

5. Per i veicoli per i quali sono state pagate le tasse automobilistiche per periodi fissi che terminano successivamente al 31 maggio 1991, l'integrazione della tassa automobilistica per i motocicli e la tassa speciale erariale per i fuoristrada e gli autocaravan devono essere corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra quello di entrata in vigore del presente decreto, compreso, fino a quello di scadenza di validità della tassa automobilistica pagata; il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Per gli autocaravan per i quali la tassa automobilistica scade nel mese di maggio 1991, anche la tassa speciale erariale relativa a tale mese deve essere corrisposta all'atto del rinnovo della tassa automobilistica stessa e congiuntamente a questa.

Articolo 8.

1. Nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 1 è stabilita nei seguenti importi:

a) natanti, per ogni centimetro fuori tutto:

1) fino a quattro metri e mezzo	L.	400
2) fino a sei metri	»	600
3) oltre sei metri	»	800

b) imbarcazioni, per ogni centimetro fuori

tutto:

1) fino a otto metri	L.	1.500
2) fino a dodici metri	»	4.000
3) fino a diciotto metri	»	6.000
4) oltre diciotto metri	»	8.000

c) navi:

1) fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda	L.	30.000.000
2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda	»	40.000.000.».

2. Coloro che hanno corrisposto la tassa di stazionamento per l'anno 1991 devono integrare il versamento effettuato, versando una somma pari a un dodicesimo della differenza tra gli importi stabiliti nel primo capoverso del comma 1 e quelli versati, per ciascun mese da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al

mese in cui scade il periodo per il quale la tassa è stata corrisposta. Il versamento integrativo deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1991, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 1991.

3. All'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la lettera f), introdotta dall'articolo 14, comma 2, della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituita dalla seguente:

«f) unità da diporto:

1) natanti:

a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto	L.	70.000
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto	»	140.000

2) imbarcazioni:

a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto	»	400.000
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto	»	600.000
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto	»	800.000
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto	»	1.000.000

3) navi

» 5.000.000.».

Articolo 9.

1. È istituita una tassa speciale erariale annuale sugli aeromobili nelle seguenti misure:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

fino a 1.000 kg	L.	1.500.000
da 1.001 a 2.000 kg	»	4.500.000
da 2.001 a 4.000 kg	»	15.000.000
da 4.001 a 6.000 kg	»	32.000.000
da 6.001 a 8.000 kg	»	52.000.000
da 8.001 a 10.000 kg	»	72.000.000
da 10.001 a 12.000 kg	»	94.000.000
oltre 12.000 kg	»	120.000.000;

b) la tassa dovuta per gli elicotteri è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso moltiplicata per 2,5;

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati .. L. 500.000.

2. La tassa è dovuta da chi risulta essere proprietario dell'aeromobile dai pubblici registri e deve essere corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di navigabilità. La tassa è dovuta nella misura del 50 per cento nei casi in cui il certificato di navigabilità

abbia validità non superiore a sei mesi. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3. Per gli aeromobili con certificato di navigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto la tassa deve essere versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 1 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata la tassa annuale relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di navigabilità avviene nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 15 giugno 1991.

4. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà delle compagnie aeree nazionali concessionarie di servizi aerei di linea di cui all'articolo 776 del codice della navigazione e quelli di cui le predette compagnie abbiano l'effettiva disponibilità, ancorchè non ne siano proprietarie, iscritti nel registro aeronautico nazionale ai sensi dell'articolo 751 del codice della navigazione; gli aeromobili di proprietà dell'Aero club d'Italia, degli aero club locali e del Centro nazionale paracadutisti d'Italia.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento della tassa.

6. Per l'omesso o insufficiente pagamento della tassa si applica una soprattassa pari a tre volte la tassa o la differenza di tassa dovuta, fermo restando l'obbligo di corrispondere la tassa evasa. Nel caso non siano indicati nella causale di versamento e nella ricevuta i dati richiesti con il decreto ministeriale di cui al comma 5 si applica una soprattassa pari alla metà della tassa dovuta. La mancata esibizione agli organi di vigilanza della ricevuta di pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di lire 50.000. Qualora il pagamento della penalità e della tassa evasa, ove dovuta, sia effettuato entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, l'ammontare della soprattassa è ridotto a metà.

7. Le violazioni di cui al presente articolo sono accertate mediante processo verbale, oltre che dagli ufficiali di polizia tributaria, dai funzionari dell'ufficio del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Le sanzioni sono applicate dagli uffici del registro territorialmente competenti in base al luogo dell'accertamento della violazione.

Articolo 10.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 67, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della

tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.»;

b) nell'articolo 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.».

2. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, deve intendersi riferita a tutte le operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria, nonchè dalle società da questi controllate, al fine di modificare o comunque adeguare la propria struttura organizzativa in conformità allo schema di gruppo creditizio previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse, su richiesta di questa, secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.»;

b) nell'articolo 7, comma 1, le parole: «la trasmissione dei dati e delle notizie» sono sostituite dalle seguenti: «la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, nonchè degli altri dati e notizie»;

c) nell'articolo 7, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.».

4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), le parole: «domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;» sono sostituite dalle seguenti parole: «domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unità da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili;»;

b) all'articolo 21, dopo l'ultimo comma, va aggiunto il seguente: «Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica - ed il Registro aeronautico nazionale debbono entro il 30 giugno 1992 integrare con il codice fiscale i dati dei possessori di navi, unità da diporto ed aeromobili, risultanti iscritti alla data del 30 giugno 1991 nei registri da essi gestiti. A tal fine i possessori di tali beni debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 31 dicembre 1991. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13.».

5. Per l'attivazione presso gli uffici marittimi di strumenti informatici di ausilio ai compiti, previsti dal comma 4, di rilevazione dei codici fiscali dei soggetti possessori di navi ed unità da diporto, di gestione dei registri tenuti da tali uffici e di comunicazione all'anagrafe tributaria viene stanziata la somma di lire 1 miliardo su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991. Al relativo onere per l'anno 1991 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto.

6. Le entrate per servizi resi in base alle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, alle richieste di accesso all'anagrafe tributaria previste dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonché ai collegamenti dell'anagrafe tributaria con i sistemi informativi di organismi esterni all'Amministrazione finanziaria, sono utilizzate per il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

7. Al fine di determinare annualmente la base imponibile delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, da devolvere al bilancio delle Comunità europee, il Ministro della finanze è autorizzato a nominare, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato tecnico, composto da esperti appartenenti ai Ministeri delle finanze e del tesoro, ad altre pubbliche amministrazioni, nonché ad enti o istituzioni specializzate, in numero non superiore a quindici. Con lo stesso decreto viene stabilito il compenso, che non potrà, complessivamente, superare l'importo annuo di lire 8 milioni, da corrispondere a ciascun componente del comitato. Alla copertura del relativo onere finanziario, valutato in lire 120 milioni annui, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto.

8. Nel comma secondo dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è messo all'inizio dell'anno a disposizione del direttore con apposito ordine di accreditamento e su di esso gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori e al personale in servizio, anche le spese indicate nelle lettere da d) a p) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058.».

9. Gli ispettori tributari del Servizio centrale degli ispettori tributari (S.E.C.I.T.) sono iscritti di diritto al fondo di cui all'articolo 2, primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, a decorrere dalla data della nomina, ancorchè precedente al presente decreto.

10. In aggiunta al limite di spesa, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè a quello previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.

11. L'ammontare del credito d'imposta attribuibile a ciascun veicolo è stabilito per l'anno 1991 con il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, 15 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1991.

12. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1991, adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Articolo 11.

1. Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle altre entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973.

2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.

3. Nell'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo periodo, prima della parola: «sospende» è inserita la parola: «non»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza è definitiva.».

4. I termini di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.

5. Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché contro i relativi avvisi di mora è proposto davanti alla commissione tributaria. Il ricorso non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente ha facoltà di sospendere la riscossione, in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'articolo 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Articolo 12.

1. I soggetti obbligati per l'anno 1989 al pagamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, possono tenere conto, per la determinazione dell'imposta, della perdita o del reddito di impresa e di arti e professioni dichiarato o definitivamente accertato per il medesimo anno ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o di quello sul reddito delle persone giuridiche.

2. I soggetti che intendono avvalersi della disposizione recata dal comma 1 devono presentare, anche a mezzo raccomandata postale, al comune competente, nel mese di ottobre 1991, apposita denuncia, non revocabile, provvedendo alla liquidazione ed al versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1989, determinato nella misura e secondo i criteri e le modalità stabiliti per l'anno 1990 dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre

1989, n. 384, e dall'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. I soggetti che hanno omesso di presentare la denuncia per l'anno 1989 devono indicare in quella presentata ai sensi del presente comma gli estremi della ricevuta di versamento dell'imposta pagata per l'anno 1990, ovvero, se anche la denuncia relativa a tale anno è stata omessa, devono altresì provvedere, contestualmente, anche alla presentazione della denuncia per l'anno 1990 e alla liquidazione ed al versamento della relativa imposta. Ai fini della liquidazione e dell'accertamento, nonché della determinazione degli interessi e delle sanzioni, si tiene conto delle denunce presentate ai sensi del presente comma e non si applicano le sanzioni per omessa o tardiva presentazione della denuncia relativamente all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1990.

3. Se l'ammontare dell'imposta determinata ai sensi di quanto previsto nel comma 2 è inferiore all'ammontare delle somme versate per l'anno 1989 per effetto dell'applicazione dei criteri stabiliti dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il contribuente, previa compensazione fino a concorrenza del minore importo, ha diritto alla restituzione dell'eccedenza, maggiorata degli interessi, formulandone richiesta nella stessa denuncia. Per le somme richieste in restituzione il comune emette avviso di liquidazione comunicato al contribuente entro i sei mesi successivi al ricevimento della denuncia, con la indicazione anche dei relativi interessi decorrenti dalla data di ricevimento della denuncia fino a quella di emissione dell'avviso stesso.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello della denuncia di cui al comma 2 e sono determinati i documenti che ad essa devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il predetto termine, è approvato il modello per il versamento dell'imposta.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Articolo 13.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per l'anno 1991, non possono essere effettuate le assunzioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, fatta eccezione per le categorie di personale indicate dall'articolo 2, comma 3, della stessa legge n. 554, per le quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei confronti degli enti locali della regione Sardegna indicati nel comma 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

3. Le amministrazioni dello Stato e gli enti locali possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per le esigenze di funzionamento dei servizi relativi all'immigrazione ed alla lotta alla droga.

Articolo 14.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e dall'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, la Cassa depositi e prestiti adeguerà le concessioni di mutui all'andamento dei conti della finanza pubblica secondo le indicazioni del Ministro del tesoro.

Articolo 15.

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale elencati nella tabella A allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INADEL e degli enti compresi nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire un importo pari al 15 per cento dei contributi riscossi nell'anno finanziario 1990 in conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato.

2. Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato per il 40 per cento entro il mese di giugno e per la restante quota entro il mese di novembre 1991.

3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.

Art. 16.

1. Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato da ultimo dall'articolo 3, primo periodo, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, le parole: «per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare» e le parole: «che costituisce il limite del quattro per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare» e dalle parole: «che costituisce il limite del tre per cento».

2. Nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato dall'articolo 3, secondo

periodo, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, le parole: «Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del quattro per cento» sono sostituite dalle parole: «Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del tre per cento».

3. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è differito al 31 dicembre 1993.

Art. 17.

1. Il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581, è sostituito dal seguente:

«La Cassa depositi e prestiti può partecipare al capitale anzidetto.».

2. I proventi netti derivanti dalla cessione di quote di partecipazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto mobiliare italiano adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 18.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate in misura pari a 0,25 punti percentuali.

2. A decorrere dal trimestre solare in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate in misura pari ad 1 punto percentuale.

Art. 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.